

OSPEDALE VERNETTI




10080 **LOCANA** (Torino)
Tel. 0124/83108 Fax 0124/839213

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 43 del 18.12.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA CALORE DELLA DITTA EUROTECENERGIA SRL DI CASTELLAMONTE.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto n. 1/2017 del 13.01.2017 del Sindaco di Locana, così come integrato con successivo decreto n. 2 del 08.06.2018, nelle persone dei Sig.:

		Presente/Assente	
		<u>SI/NO</u>	
- GIACHINO Wilma Maria	Presidente	<u>SI</u>	
- AIRALE Laura	Componente	<u>NO</u>	
- BRUNO MATTIET Paola	Componente	<u>SI</u>	
- TOMASI CONT Piero	Componente	<u>SI</u>	
- BRUNO MATTIET Renzo Antonio Domenico	Componente	<u>SI</u>	

con la partecipazione del Segretario Carlo Araldi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che in data 17.05.2018 è scaduto il contratto in essere con la ditta Eurotecenergia srl di Castellamonte per la fornitura di calore per la struttura;

Considerato che nel corso dell'anno 2019 l'Ente sarà interessato dalla trasformazione della personalità giuridica come previsto dalla L.R. n. 12/2017;

Considerato inoltre che a seguito di numerosi incontri tra le parti, la ditta Eurotecenergia srl di Castellamonte ha fatto pervenire una bozza di contratto composta da n. 21 articoli che prevede la fornitura di calore per la struttura per il periodo 18.06.2018 – 01.10.2019 attraverso la rete di teleriscaldamento o mediante caldaie alimentate a biomassa;

Ritenuto di poter approvare la bozza di contratto in parola, autorizzando il Presidente dell'Ente alla sottoscrizione dello stesso;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario;

Con votazione resa in forma palese, all'unanimità:

DELIBERA

Per le ragioni e le motivazioni esposte nelle premesse

- 1) di approvare la bozza di contratto composta da n. 21 articoli trasmessa dalla ditta Eurotecenergia srl di Castellamonte per la fornitura di calore per il periodo 18.06.2018 – 01.10.2019 dando atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura negli appositi capitoli dei bilanci degli anni 2018 e 2019;
- 2) di autorizzare il Presidente dell'Ente alla sottoscrizione del contratto stesso;
- 3) di trasmettere copia della presente alla ditta Eurotecenergia srl di Castellamonte.

*** **

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

delibera altresì

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

CONTRATTO DI FORNITURA CALORE

N° Contratto: 18-001ENE-LO-FOR

TRA

EUROTECENERGIA Srl con sede legale in Castellamonte (TO) Strada del Ghiaro Inferiore S/N a firma di Patrizia Cocco nel suo ruolo di legale rappresentante (nel seguito: EUROTECENERGIA)

E

Spett.le IPAB Ospedale Verneti

(nel seguito utente)

Indirizzo: Via Roma, 2

10080 LOCANA (TO)

Codice Fiscale: 01774060014

Partita IVA: 01774060014

Tipologia dell'edificio: Struttura sanitaria socio assistenziale

Nome nativo Proprietario:

Destinazione d'uso calore: **Domestico 0/1000** **Usò Pubblico 1000/1000** **Uso produttivo 0/1000**

Autorizzazione all'invio telematico della fatturazione:

 SI NO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto.

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di calore da parte di EUROTECENERGIA all'UTENTE, in regime di esclusiva, attraverso la rete di teriscaldamento o mediante caldaie alimentate a biomassa.

I rapporti contrattuali tra EUROTECENERGIA e l'UTENTE sono disciplinati dalle seguenti pattuizioni.

Art. 2 – Definizioni.

Per "UTENTE" si intende il proprietario, il conduttore dell'immobile presso il quale è somministrata la fornitura, o comunque il soggetto che ha titolo per richiedere la fornitura del calore presso l'immobile.

Per "Consumatore" si intende la persona fisica che sottoscrive il presente contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo").

Per "Scambiatore" si intende l'apparecchio posto all'interno della sotto-centrale che scambia il liquido della rete principale con il liquido dell'impianto secondario dell'utenza. In caso di fornitura di calore tramite caldaia, per "scambiatore" è da intendersi la caldaia.

EUROTECENERGIA SRL

Strada del Ghiaro inferiore snc
10081 Castellamonte (TO) - ITALIA
Tel +39 0172 2002 - Fax +39 0172 200 299
Codice Fiscale e Partita IVA: 03394750040

il "Punto di Consegna" corrisponde con lo scambiatore, anche qualora lo scambiatore sia collocato all'interno della proprietà di cui l'UTENTE dispone.

Per "Allacciamento" si intende l'impianto costituito da uno scambiatore di calore, da un contatore di calore generale (contatermi e), dalle apparecchiature automatiche di regolazione, dalle tubazioni di allacciamento (tubazione di mandata e di ritorno e cavi per la trasmissione dei dati) a monte dello scambiatore. L'Allacciamento è realizzato da EUROTECENERGIA con oneri di spesa a carico dell'UTENTE sulla base di prezzi di spondibili ed aggiornati periodicamente; in ogni caso il tratto di impianto dovrà risultare conforme alle norme vigenti ed alle disposizioni di EUROTECENERGIA in materia.

Per "Sotto-centrale" si intende l'insieme della apparecchiature poste a valle dell'Allacciamento sino al Punto di consegna, comprensiva di filtro, scambiatore, valvola regolatrice motorizzata, centralina di regolazione e delle connessioni con l'allacciamento da un lato e con il circuito secondario. La Sotto-centrale è realizzata nel rispetto delle normative tecniche di legge (ISPESL e/o altri Enti) e delle ulteriori disposizioni emanate da EUROTECENERGIA; essa è di proprietà di EUROTECENERGIA, che se ne assume anche gli oneri di manutenzione ordinaria.

Per "Circuito secondario" si intende la parte dell'impianto a servizio esclusivo dell'utenza.

Per "Punto di misura" si intende la parte dell'impianto di alimentazione dell'UTENTE, che serve per l'intercettazione, la misura del calore e per il collegamento all'impianto interno dell'UTENTE.

Art. 3 – Modalità di fornitura.

EUROTECENERGIA fornisce calore a mezzo di acqua calda a chi ne fa richiesta entro i limiti di distribuzione e previa valutazione della stessa EUROTECENERGIA sull'esistenza delle condizioni tecnico-economiche per l'attivazione della fornitura.

La fornitura è effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:

- durante il periodo di riscaldamento ambientale
 - a) temperatura d'esercizio (ingresso scambiatore) variabile da un minimo garantito di 70 °C ad un massimo di 90 °C; il massimo è fornito in condizioni di punta invernale allorché la temperatura media giornaliera è inferiore o uguale a -5 °C;
 - b) temperatura di uscita degli scambiatori (ritorno) inferiore o uguale a 70 °C;
 - c) potenzialità massima riferita alle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) è quantificata all'art. 1 del contratto di somministrazione;
 - d) portata massima e impegnata di acqua calda definita dal rapporto fra potenzialità massima e differenza tra temperature ingresso (90 °C) ed uscita scambiatore (inferiore o uguale a 70 °C);
- nei rimanenti periodi:

- a) per il solo uso di produzione di acqua calda igienico-sanitaria la temperatura minima garantita sul circuito primario è 65 °C. Potenzialità e portata contrattuali sono soggette a variazione motivata e concordata su iniziativa dell'UTENTE o di EUROTECENERGIA;
- b) Il calore è a disposizione dell'UTENTE senza limitazioni di orario; è a cura dell'UTENTE prelevare il calore soltanto nelle ore autorizzate dalle leggi in vigore;

In caso di solo riscaldamento ambientale, il periodo di somministrazione del calore è quello desumibile dalle leggi in vigore. In caso di uso produzione acqua calda igienico-sanitaria, la normale somministrazione del calore avverrà durante tutto l'anno.

L'UTENTE si obbliga a garantire il mantenimento di temperatura minima non inferiore a di 5 °C, per far sì che le tubazioni di EUROTECENERGIA contenenti acqua calda durante il periodo invernale non gelino.

Qualora la temperatura si riduca al di sotto di 5° C la sonda antigelo darà il comando automatico alla sotto-centrale di apertura della valvola, che permetterà la circolazione dell'acqua calda nei tubi per i motivi necessari al raggiungimento del minimo suddetto.

In caso di riduzione della temperatura al di sotto del limite minimo di 5° C, saranno a carico dell'UTENTE tutti i costi inerenti all'attivazione e all'utilizzo delle apparecchiature destinate a garantire il ripristino della temperatura, nonché i danni derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione di mantenimento della temperatura minima.

Art. 4 – Limiti di competenza della fornitura.

Il calore è somministrato a monte degli Scambiatori.

La parte di Allacciamento a monte del Punto di consegna è di proprietà e competenza di EUROTECENERGIA, che ha facoltà di allacciare in tale tratto più UTENTI; gli interventi e gli oneri di manutenzione di tale tratto sono a carico di EUROTECENERGIA.

La parte di Allacciamento a valle del Punto di consegna, giacente in proprietà privata, comprensiva del circuito secondario, è di competenza dell'UTENTE, a carico del quale gravano i relativi obblighi e oneri di manutenzione.

La manutenzione dello Scambiatore è di competenza di EUROTECENERGIA.

L'UTENTE attribuisce senza corrispettivo ad EUROTECENERGIA il diritto di accesso, di passaggio, di appoggio e le servitù necessarie per l'infissione e l'installazione di quanto occorra per l'esecuzione dell'Allacciamento, per la somministrazione della fornitura e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione di competenza di EUROTECENERGIA.

L'UTENTE concede in comodato d'uso gratuito i locali adibiti a centrale termica ad EUROTECENERGIA Srl la quale assume a proprio carico tutti gli oneri ed accorgimenti necessari all'esercizio della stessa nel rispetto delle vigenti norme e manlevando l'IPAB Ospedale Verneti da qualsiasi responsabilità in merito. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a valle dello scambiatore saranno eseguiti a carico dell'UTENTE il quale procederà alla fornitura dei materiali necessari agli interventi mentre la realizzazione e posa in opera sarà con oneri a carico a carico di EUROTECENERGIA Srl.

La caldaia, i contatermi e, le apparecchiature automatiche di regolazione e di rilancio allarmi sono di proprietà EUROTECENERGIA. La stessa può verificarli e sostituirli in qualsiasi momento ed il suo personale (o persone esterne allo scopo designate da EUROTECENERGIA) deve sempre potervi accedere senza preavviso. I nomi nativi del personale designato al controllo dovranno essere preventivamente comunicati all'UTENTE e detto personale potrà avere accesso ai locali solo se munito di tesserino di riconoscimento. Inoltre dovrà essere comunicato all'UTENTE il numero di telefono del personale reperibile 24 ore su 24 (compresi i giorni festivi) per interventi urgenti ed imprevisti, atti a garantire il regolare funzionamento dell'impianto. Detti interventi dovranno essere avviati entro 120 minuti dall'ordine telefonico effettuato dal personale all'uopo incaricato.

Sono a carico dell'UTENTE i costi dell'energia elettrica consumata dall'impianto secondario nonché dell'eventuale acqua di integrazione dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di acqua sanitaria.

EUROTECENERGIA, in possesso di tutti i requisiti tecnici e organizzativi previsti dalla Legge 10/91 e s.m.i., di chiara e conferma di assumere l'incarico di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione della sotto-centrale. Sarà cura di EUROTECENERGIA inoltre eseguire tutte le operazioni di pulizia nonché all'attivazione e messa a riposo dell'impianto.

Art. 5 – Corrispettivo per la somministrazione di calore.

Il corrispettivo dovuto per il servizio erogato è di **75.50€/MWh** (megawattora termico) già al netto del contributo fiscale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4-ter, D.L. 30/09/2000, n. 268, convertito dalla Legge 23/11/2000, n. 354, "carbon tax" che per l'anno in corso è di **25,82 €/MWh** fuori campo IVA) finché gli enti Ministeriali lo concederanno.

L'aliquota IVA applicata sarà quella ordinaria. È fatta salva l'applicazione di aliquote agevolate, qualora l'UTENTE di chiarì di soddisfare i requisiti a tal fine previsti dalla normativa vigente.

In caso l'UTENTE corrisponda ad un CONDOMINIO, in qualità di sostituto d'imposta, sarà applicata una ritenuta del 4% a titolo di acconto d'imposta calcolata sull'imponibile secondo Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007). L'amministratore del CONDOMINIO, inoltre, è tenuto a comunicare a EUROTECENERGIA ogni variazione della destinazione d'uso del calore presso i suoi condomini.

Il meccanismo di adeguamento della tariffa seguirà le variazioni previste all'AEEG, Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas che verranno applicate alle condizioni economiche previste.

Le suddette condizioni economiche sono riferite all'Ambito Territoriale Nord-Ovest.

Qualora intervengano nuove disposizioni normative nazionali, regionali e comunitarie che comportino dirette e/o indirette variazioni delle tariffe e del corrispettivo di cui al presente contratto, il corrispettivo recepirà tali variazioni, siano esse in aumento o in diminuzione rispetto al corrispettivo di € 75.50/MWh.

Le parti danno atto che il presente contratto prevede il controllo periodico della legionella a carico di EUROTECENERGIA.

Art. 6 – Pagamento e mora.

I corrispettivi dovuti per la fornitura di calore verranno comunicati all'UTENTE mediante bolletta o fattura mensile.

La bolletta e/o la fattura saranno inviate all'UTENTE mediante posta elettronica certificata ("PEC") o ove l'UTENTE non disponga di PEC, mediante posta elettronica. Qualora l'UTENTE non sia titolare di un indirizzo di posta elettronica, la bolletta e/o la fattura saranno inviate all'UTENTE mediante posta prioritaria.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese con una delle seguenti due modalità, a scelta dell'UTENTE:

- mediante addebito diretto (SE.PA), fornendo a EUROTECENERGIA copia dell'autorizzazione all'addebito rilasciata dall'UTENTE al proprio Istituto di credito di fiducia, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto;
- BONIFICO BANCARIO**

l'UTENTE contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto fornisce ad EUROTECENERGIA i propri riferimenti bancari, impegnandosi a dare comunicazioni ad EUROTECENERGIA della loro eventuale modifica.

In caso di ritardo dei pagamenti verranno addebitati i costi di esazione, oltre agli interessi di mora, determinati in via convenzionale secondo il saggio determinato in base al tasso ufficiale vigente nel periodo in cui si verifica l'inadempimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. LGS 9 novembre 2012, n. 192 e dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (Attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE "Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali").

Ai sensi dell'art. 1462 cod. civ., in caso di contestazione sull'importo della bolletta e/o della fattura, l'UTENTE non ha titolo né diritto di sospendere, ridurre o differire il pagamento e rinuncia a sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.

Il mancato pagamento del corrispettivo entro il termine indicato nella bolletta e/o nella fattura dà diritto a EUROTECENERGIA di sospendere la fornitura di calore, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, con addebito a carico dell'UTENTE delle spese di sospensione della fornitura. L'UTENTE moroso non ha titolo per pretendere il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla sospensione dell'erogazione di calore.

EUROTECENERGIA perseguirà le eventuali morosità e in caso di persistenza della morosità provvederà esecutivamente nei confronti dell'UTENTE.

Art. 7 – Misurazione dei consumi e controllo dei misuratori.

L'unità di misura del calore è la megacaloria (Mcal) pari a 1.000.000 di calorie o al corrispondente valore in megawattora termici (MMht) pari a 1.000 kilowattora termici (KWht), 1 Mcal = 1,163 KWht; una caloria corrisponde alla quantità di calore necessaria a portare la temperatura di un grammo di acqua distillata da 14,5 °C a 15,5 °C.

Gli strumenti di misura (contatore di calore, testa integratrice, sonde e pozzetti termometrici), sono di proprietà di EUROTECENERGIA e consegnati in deposito all'UTENTE, che ne è costituito custode.

L'UTENTE è responsabile dell'eventuale manutenzione del contatore, nonché delle apparecchiature e tubazioni di pertinenza EUROTECENERGIA; ogni tentativo per alterare la misura del calore o per sottrarre calore non misurato o per manomettere le apparecchiature darà la facoltà ad EUROTECENERGIA di risolvere il contratto di somministrazione, fatta salva ogni altra azione che compete a EUROTECENERGIA.

In particolare costituiscono alterazione della misura la manutenzione dei sigilli posti sui contatori e sui limitatori di portata e di temperatura. In caso di avaria del contatore EUROTECENERGIA è autorizzata ad addebitare i consumi relativi calcolati mediante equi confronti con periodi analoghi in rapporto, per quanto riguarda il riscaldamento ambientale, ai gradi-giorno. In caso non ci siano periodi precedenti di consumo, l'addebito viene effettuato sulla base dei consumi di altri edifici aventi caratteristiche simili a quello in questione.

L'Utente può richiedere la verifica dei contatori anticipandone la spesa. Qualora l'errore di misurazione superi il limite del $\pm 5\%$ si procederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell'errore e verranno restituite le spese di verifica.

Per le indicazioni inattendibili il consumo è calcolato mediante equi confronti con periodi analoghi.

Art. 8 – Durata e rinnovo.

Le parti convengono che il presente contratto abbia durata di anni 1, a decorrere dal **18/06/2018** fino alla data del **01/10/2019**. Alla scadenza, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti in materia, tale contratto potrà essere rinnovato alla scadenza naturale, ogni volta, agli stessi patti e condizioni, salvo formale disdetta da parte dell'UTENTE con raccomandata A/R da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Recesso dal contratto.

L'UTENTE può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R ricevuta da EUROTECENERGIA entro il 15 aprile di ogni anno. Rimane fermo l'obbligo di pagamento del corrispettivo riferito al consumo, sino alla data di efficacia del recesso.

Nel caso di sottoscrizione del presente contratto ai di fuori dei locali commerciali di EUROTECENERGIA, l'UTENTE che sia qualificabile come "Consumatore" ha diritto di recedere entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione del presente contratto. Il diritto di recesso in tal caso si esercita mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede di EUROTECENERGIA, mediante lettera raccomandata A/R. La comunicazione può essere inviata, nello stesso termine di dieci giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata entro le successive 48 (quarantotto) ore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La lettera raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni.

Art. 10 – Cessazione della fornitura.

E EUROTECENERGIA provvederà alla chiusura del contatore entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di recesso, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto o alla stipulazione di un nuovo contratto.

Art. 11 – Modifiche della titolarità del contratto.

L'UTENTE si obbliga a comunicare a EUROTECENERGIA il trasferimento dei propri diritti di proprietà e/o di godimento e/o della disponibilità dell'immobile nel quale è effettuata l'erogazione di calore.

In mancanza di tale comunicazione, l'UTENTE resta direttamente responsabile verso EUROTECENERGIA dei corrispettivi dovuti da chi subentra e per qualsiasi eventuale danno subito dagli apparecchi e impianti affidati in deposito e custodia dell'UTENTE.

La voltura del contratto di fornitura di energia dall'UTENTE al capo al nuovo titolare di diritti reali e/o di godimento sull'immobile nel quale è effettuata l'erogazione di calore avviene senza spese, a condizione che il predecessore abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi verso EUROTECENERGIA.

I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data della voltura saranno regolati con l'emissione di regolare fattura a conguaglio al predecessore. In questo caso la decorrenza degli effetti della voltura del contratto sarà concomitante con la data di lettura del contatore.

La voltura del contratto non è consentita quando EUROTECENERGIA contesti la morosità dell'UTENTE. In questa eventualità, EUROTECENERGIA concluderà un nuovo contratto di fornitura di calore con il soggetto subentrante. Contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto si darà luogo alla lettura del contatore o alla sua sostituzione con emissione di fatturazione a saldo di tutti i consumi maturati fino a tale data a carico dell'UTENTE, improrogabilmente l'esperimento delle iniziative volte al recupero del credito vantato da EUROTECENERGIA nei confronti dell'UTENTE. EUROTECENERGIA imputerà al soggetto subentrante i consumi rilevati a decorrere dalla data di lettura o sostituzione del contatore.

Il contratto si intende cessato e improrogativo di effetti, senza che occorra alcuna formalità di sdetta da parte di EUROTECENERGIA, nei casi in cui:

- a) altri soggetti chiedano di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura di calore e dimostrino di essere gli effettivi utilizzatori del calore e di avere l'assenso del proprietario dell'immobile, nel quale EUROTECENERGIA effettua l'erogazione di calore in forza del presente contratto;
- b) l'UTENTE non sia rintracciabile e EUROTECENERGIA riceva una richiesta di sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura di calore, proposta da soggetti che dimostrino di essere acquirenti dell'immobile, nel quale EUROTECENERGIA effettua l'erogazione di calore in forza del presente contratto.
- c) EUROTECENERGIA riceva la richiesta di voltura del contratto concluso con l'UTENTE, ma quest'ultimo risulti debitore di corrispettivi dovuti in forza del presente contratto.

In caso di decesso dell'UTENTE, gli eredi sono tenuti a subentrare nel presente contratto qualora intendano ricevere la fornitura di calore.

Salvo il caso della voltura, all'UTENTE non è consentito cedere il presente contratto.

EUROTECENERGIA ha diritto di cedere il presente contratto a terzi, dandone comunicazione scritta all'UTENTE tramite PEC o – qualora l'UTENTE non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata, tramite raccomandata A/R. La cessione avrà effetto per l'UTENTE dalla data di ricezione della comunicazione inviata da EUROTECENERGIA. In caso di cessione del contratto, all'UTENTE saranno garantite e confermate le stesse condizioni di erogazione del calore qui pattuite.

Art. 12 – Sospensione della fornitura.

EUROTECENERGIA ha la facoltà di sospendere e/o limitare la fornitura del calore per cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono cause di forza maggiore: scioperi, eventi naturali; guasti imprevedibili; diminuzioni della disponibilità globale di calore), per ragioni di carattere tecnico e per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione.

Le sospensioni di erogazione del calore dovute a cause di forza maggiore, a esigenze di manutenzione programmata, o comunque aventi durata pari o inferiore a 48 (quarantotto) ore non daranno luogo a risarcimento di danni, rimborso di spese, né riduzione del contratto.

Salvo i casi di seguito indicati, EUROTECENERGIA avviserà l'UTENTE della sospensione dell'erogazione di calore con preavviso non inferiore a due giorni.

EUROTECENERGIA può sospendere la fornitura di calore senza preavviso nei seguenti casi:

- a) quando la sospensione derivi da cause oggettive di pericolo o comunque da indifferibili ragioni di urgenza;
- b) quando si verifichi l'appropriazione fraudolenta di calore, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della somministrazione di calore;
- c) quando l'impianto interno dell'UTENTE costituisca fonte di pericolo reale e imminente.

Nei casi indicati dalle lettere a), b), c) che precedono, la sospensione di calore si protrae sino al venir meno della causa che l'ha generata (ivi compreso il ripristino a spese dell'UTENTE delle attrezzature e degli impianti eventualmente manomessi), al pagamento a carico dell'UTENTE del corrispettivo del calore di cui ha goduto, improrogabilmente il risarcimento del danno subito da EUROTECENERGIA.

Art. 13 – Clausola penale.

L'UTENTE, qualora abbia indebitamente goduto della fornitura di calore, è tenuto al pagamento in favore di EUROTECENERGIA della penale di 100,00 €/MWh per ogni MWh indebitamente fruito. Rimane fermo l'obbligo di pagamento del calore somministrato all'UTENTE, ai sensi del presente contratto, nonché il diritto di EUROTECENERGIA di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14 – Ispezione e verifica dei contatori e degli impianti.

EUROTECENERGIA ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori attraverso un software informatico ed alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del contratto, la regolarità contrattuale e d'esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi

compresa la limitazione o la sospensione della fornitura con preavviso di 10 giorni, inviato tramite PEC o – qualora l'UTENTE non disponga di indirizzo PEC – mediante raccomandata A/R.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa.

Il contratto è soggetto ad espressa riduzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- a) manutenzione del contatore, delle attrezzature e degli impianti di EUROTECENERGIA, dei quali l'UTENTE è costituito custode;
- b) manutenzione o alterazione del gruppo di misura;
- c) mancato adeguamento dell'impianto interno nell'UTENTE alle norme tecniche sulla sicurezza degli impianti;
- d) cessione del contratto da parte dell'UTENTE, salvi i casi di vendita del contratto;
- e) morosità dell'UTENTE per periodo superiore a 6 (sei) mesi.

Nei casi indicati alle precedenti lettere da a) ad e), la riduzione si verifica di diritto quando l'UTENTE riceve la comunicazione con cui EUROTECENERGIA dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La comunicazione è effettuata tramite PEC o – qualora l'UTENTE non disponga di indirizzo PEC – mediante raccomandata A/R.

A decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'UTENTE, della comunicazione di esercizio della clausola risolutiva espressa, EUROTECENERGIA avrà diritto di interrompere la fornitura del calore, senza ulteriore preavviso.

Art. 16 – Cessione dei crediti.

EUROTECENERGIA ha titolo per cedere in tutto o in parte a terzi, ivi compresi Istituti di credito, i crediti derivanti dal presente contratto. La cessione dei crediti avrà effetto nei confronti dell'UTENTE dalla ricezione della comunicazione della cessione del credito, inviata da EUROTECENERGIA mediante PEC o – qualora l'UTENTE non disponga di indirizzo PEC – mediante raccomandata A/R.

Art. 17 – Comunicazioni.

Le comunicazioni dell'UTENTE all'EUROTECENERGIA sono valide solo se scritte. L'UTENTE elegge il proprio domicilio nel luogo di fornitura, l'EUROTECENERGIA presso la sede legale e amministrativa in Castellamonte (TO) Strada Ghiaro Inferiore, snc. Per ogni comunicazione, le parti indicano i seguenti indirizzi di PEC, che costituiranno la principale modalità di invio delle comunicazioni previste nel contratto.

In caso di mancato funzionamento della PEC, oppure qualora l'UTENTE non disponga di un indirizzo PEC, le comunicazioni saranno effettuate a mezzo del servizio postale.

Art. 18 – Foro esclusivo.

Per qualsiasi controversia, le parti pattuiscono la competenza esclusiva del Foro di Ivrea.

Nel caso in cui l'UTENTE sia qualificabile come "Consumatore" ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, richiamato all'articolo 2 del presente contratto, per qualsiasi controversia è competente il Foro di residenza dell'UTENTE.

Art. 19 – Spese contrattuali.

Sono a carico dell'UTENTE le spese di allacciamento alla rete.

Art. 20 – Tutela della riservatezza.

Il trattamento dei dati personali forniti dall'UTENTE è svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, nel rispetto dell'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, allegata al presente contratto.

Art. 21 – Obbligatorietà e decorrenza.

Le pattuizioni del presente contratto valgono anche quale ratifica dell'operato di EUROTECENERGIA, a seguito del suo subentro nei contratti di fornitura di calore conclusi dal Consorzio Azienda Servizi Ambiente – "A.S.A.", si applicano alle utenze in corso e sostituiscono eventuali precedenti accordi da esse difformi.

Castellamonte, li 18/06/2018

X

UTENTE

X

Patrizia Olocco
Legale Rappresentante

*

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 e ss. cod. civ., l'UTENTE dichiara di avere preso visione e di approvare specificamente le seguenti pattuizioni:

Art. 3 – Modalità di fornitura

Art. 5 – Corrispettivo

Art. 6 – Pagamento e mora

Art. 7 – Misura dei consumi e controllo dei misuratori

Art. 11 – Modifiche della titolarità del contratto

Art. 12 – Sospensione della fornitura

Art. 13 – Clausola penale

Art. 14 – Ispezione e verifica dei contatori e degli impianti

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Art. 18 – Foro esclusivo

Art. 21 – Obbligatorietà e decorrenza

Castellamonte, li 18/06/2018

X

UTENTE

X

Patrizia Olocco
Legale Rappresentante

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE (Art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000)

Visto: per regolarità tecnica

IL SEGRETARIO



Visto: per regolarità contabile

IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ON – LINE sul sito dell'IPAB Ospedale Vernetto ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 per gg. 15 decorrenti dal

22.01.2019



IL SEGRETARIO PRESIDENTE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data _____

Per la scadenza del termine dalla pubblicazione ON-LINE sul sito dell'Ipab Ospedale Vernetto ai sensi della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001.

IL SEGRETARIO